

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 17

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

(BURC n. 54 del 8 luglio 2021)

(La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 - pubblicata nella [Gazz. Uff. n. 21 del 25 maggio 2022](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della presente legge.)

[Art. 1

(Modifica al comma 2 dell'articolo 3 della [l.r. 24/2013](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), la parola "tabellare" è sostituita da "economico".¹

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 19 maggio 2022, n. 124 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.